

(N. 1442)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 1956

Contributi straordinari alle Associazioni d'arma.

ONOREVOLI SENATORI. — Le Associazioni d'arma traggono origine dai vincoli di fratellanza costituitisi nell'adempimento del comune dovere militare tra gli appartenenti alla stessa arma e specialità, sia in servizio che in congedo, e perseguono fini altamente morali e patriottici.

Tali Associazioni sono state recentemente riorganizzate in base a nuovi statuti ed a tutte è stata riconosciuta, se già non l'avevano ottenuta in passato, la personalità giuridica. Il Ministro per la difesa esercita sulla loro attività l'alta sorveglianza allo scopo di assicurare il perseguimento delle finalità statutarie.

L'Amministrazione ha sempre avvertito la importanza di questi sodalizi che assicurano tra la forza in congedo la continuità della tradizione e dello spirito militare, e nei limiti

consentiti, non ha mancato finora di intervenire con modeste sovvenzioni nei casi di maggior bisogno. Ma è evidente che ciò non basta per raggiungere l'intento di sviluppare e potenziare dette associazioni che il più delle volte si trovano in crisi per insufficienza assoluta di mezzi finanziari.

Si ravvisa pertanto che sia opportuno e rispondente ad un interesse generale dare alla Difesa la possibilità di poter concedere delle adeguate sovvenzioni, mediante un apposito stanziamento in bilancio.

All'uopo si è predisposto l'unito disegno di legge, il cui articolo 1 fissa tale stanziamento in lire 50 milioni per l'esercizio in corso ed in lire 80 milioni per quelli successivi. L'articolo 2 prevede la relativa copertura a carico del capitolo 181 per il detto esercizio finanziario e corrispondente per l'esercizio 1956-57.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alle Associazioni d'arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, erette in enti morali e sottoposte alla vigilanza del Ministro della difesa, possono essere concesse sovvenzioni entro il limite massimo complessivo di lire 50 milioni nell'esercizio finanziario 1955-56 e di lire 80 milioni in ciascuno degli esercizi successivi.

Art. 2.

La spesa di lire 50 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1955-56 e la spesa di lire 80 milioni a carico dell'esercizio 1956-57 saranno rispettivamente fronteggiate mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo 181 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1955-56 e del capitolo corrispondente a quello predetto per l'esercizio 1956-57.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.